

COPIA

DELIBERAZIONE N. 92



COMUNE DI OSTELLATO

PROVINCIA DI FERRARA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria in 1ª convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE, ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.

L'anno 2014, addì 22 del mese di DICEMBRE alle ore 19.55 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) MARCHI ANDREA	X	
2) BONORA DAVIDE	X	
3) RINALDI CLAUDIA		X
4) PAPARELLA DUATTI ALESSIO	X	
5) ZAPPATERRA ANDREA	X	
6) ROSSI ELENA	X	
7) ARGENTESI PATRIZIA	X	
8) LIBANORI LAURA		X
9) BOTTONI MITA	X	
10) RICCI ANTONIO		X
11) LUNGHI ANDREA		X
12) BONI LUCA		X
13) CENTINEO MARCO		X

Assiste il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Mara Viali la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Alessio Paparella Duatti – Presidente – dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: 1. Argentesi 2. Bottoni 3. Zappaterra

In copia a:

Servizio Segreteria
Ufficio Contratti
Servizio Pubblica Istruzione
Servizi Sociali
Servizio Cultura
Servizio SUAP - Unione

Servizio Polizia Municipale
Servizio Ragioneria e Bilancio
Servizio Statistica e Sport
Servizio Economato
Servizi Demografici

Servizio U.A.T.
Servizio Tributi - Unione
Servizio Risorse Umane-Unione
Servizio Urbanistica - Unione
Servizio Pianificazione -Unione

Si dà atto che è presente il Cons. Libanori Laura.
I presenti e votanti sono 8.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE, ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.

92 / 22.12.2014

Introduce l'argomento il Sindaco spiegando che le funzioni conferite non si sovrapporranno a quelle dei comuni, ma rappresenteranno l'estensione su area vasta del sistema di emergenza. Continua affermando che a parte alcune funzioni trasversali, restano in capo ai sindaci le responsabilità di pianificazione e controllo, nonché il presidio delle funzioni di supporto. A tale proposito evidenzia che il Piano neve rimarrà in carico a ciascun comune.

La funzione in Unione permetterà di avere più strutture, uomini e risorse per la gestione delle grandi emergenze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- **che** con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore mediante l'approvazione di Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico dell'Unione;
- **che** in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;
- **che**, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l'inserimento dell'ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all'Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;
- **che** il Consiglio dell'Unione, nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica riferita al triennio 2014-2016, approvata contestualmente al bilancio annuale 2014 ed al bilancio pluriennale 2014-2016, con deliberazione di Consiglio n. 14 del 09/04/2014, si è posto l'obiettivo politico di conferire, nell'arco del triennio, le ulteriori funzioni fondamentali di: **Polizia municipale ed amministrativa locale, Protezione civile e Servizi sociali**;
- **che**, dopo il primo anno di concreta operatività dell'Unione, con delibere di Consiglio dell'Unione n. 32 del 30/09/2014, nella quale non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati per legge, n. 35 del 21/10/14 (C.U. delle ore 21.00) e n. 37 del 21/10/14 (C.U. delle ore 22,00), nelle quali si è ottenuta per due volte ed in due sedute successive, la maggioranza favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati per legge, si è proceduto ad apportare ulteriori modifiche allo Statuto dell'Unione, al fine di adeguare il provvedimento normativo alle innovazioni nel frattempo intervenute e ad inserire tra le ulteriori funzioni che i Comuni aderenti possono conferire alla stessa, le seguenti (evidenziate in corsivo):
 - *Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo*;
 - Protezione civile;
 - Servizi sociali;
 - *Polizia municipale e polizia amministrativa locale*;
 - *Centrale Unica di Committenza*;
 - *Turismo e marketing territoriale*.

- **Ricordato che** ai sensi dell'art. 1 comma 105 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, le modifiche allo Statuto dell'Unione sono approvate dal solo Consiglio dell'Unione, con le stesse maggioranze previste per l'approvazione del testo originario. Esse entrano in vigore il 30° giorno successivo a quello della loro approvazione all'Albo pretorio on-line dell'Unione e precisato che tale disposizione è stata, essa stessa, recepita nella suddetta modifica statutaria;
- **Verificato**, pertanto, che a seguito della pubblicazione delle suddette deliberazioni del Consiglio dell'Unione, per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line dei Comuni aderenti, le modifiche statutarie **sono entrate in vigore il 23/11/2014;**
- **Evidenziato** che è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- **Visto** l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "*Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*
 - a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
 - b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
 - c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
 - e) **attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;**
 - f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
 - g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
 - h) *edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
 - i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
 - l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
 - l-bis) *i servizi in materia statistica.*"
- **Visto** l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "*I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l) e precisato che, per i Comuni con popolazione superiore a dette soglie demografiche, la gestione di tali funzioni mediante Unione di Comuni rappresenta una facoltà, seppur fortemente incentivata dalla normativa regionale dell'Emilia Romagna e statale, degli anni più recenti;*
- **Visto** l'art. 7 della LR 21/2012, che dispone ulteriori obblighi di conferimento dei servizi anche a carico dei Comuni al di sopra della soglia di 5.000 abitanti, al fine di realizzare ambiti gestionali effettivamente adeguati;
- **Sottolineato** che gli obblighi introdotti dal Legislatore regionale relativi alla gestione in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, così come individuati nell'art. 7 comma 3, della L.R. 21/2012 e successive modificazioni, riguardano la gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione ed ulteriori tre funzioni da scegliersi tra l'Urbanistica, la Protezione Civile, i Servizi sociali e sociosanitari, la Polizia Municipale, il Personale, i Tributi ed il SUAP;
- **Chiarito** che l'Unione dei Comuni Valli e Delizie è già perfettamente allineata con la normativa regionale di riferimento e che, con il conferimento di ulteriori funzioni da parte dei Comuni, essa si struttura sempre più come ente locale in grado di assumere un ruolo rilevante nel contesto istituzionale

regionale e provinciale, per l'attuazione di politiche sovra comunali nei settori strategici della sicurezza, della protezione civile e dei servizi sociali;

- **Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:**

- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 la quale detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;
- la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 che dispone le “Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile”;
- l'art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, che prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;
- l'art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;
- l'art. 15 commi 3, 3-bis e 3-ter della Legge 225/1992 che recitano: “*comma 3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale; comma 3 bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile(omissis); comma 3 ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti*”;
- l'art. 1 comma 112 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 la quale dispone che “*qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'Unione la funzione di protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'art. 15 commi 3-bis e 3-ter della Legge 24 febbraio 1992, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art. 15 comma 3, della predetta Legge n. 225 del 1992.*”;

- **Ritenuto** che il conferimento della funzione di protezione civile consentirà di pianificare le modalità di intervento per fronteggiare le diverse tipologie ed entità di rischi, a livello sovra comunale e di elaborare, in tal modo, strategie di intervento omogenee e coordinate sul territorio dei Comuni conferenti, finalizzate ad ottenere risultati migliori;

- **Richiamato** il principio di cui all'art. 14, comma 29, D.L. 78/2010 che vieta la scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di cui all'art.24 co. 4 della L.R. 21/2012, nell'accezione fornita dalla magistratura contabile;

- **Ricordato che** l'art. 5 dello Statuto dell'Unione “Funzioni dell'Unione”, al comma 4 sancisce che “*4. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:*

- *Il contenuto della funzione o del servizio conferiti*
- *Le finalità*
- *Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni*
- *Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio*
- *I rapporti finanziari tra gli enti*
- *I reciproci obblighi e garanzie*
- *La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.*

- *Le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'art. 22 con riferimento al personale.*
 - 2. *A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.*
 - 3. *L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni."*
- **Esaminato** il testo della "CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI", allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
 - **Acquisito** sul presente atto il parere favorevole dell'organo di revisione;
 - **Acquisito** sulla presente proposta di delibera il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, reso dal Responsabile dell'Area Uso e Assetto del Territorio ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa ed integralmente richiamate, la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, della funzione fondamentale di **PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI** nel testo allegato alla presente deliberazione;
2. di dare atto che le amministrazioni dei restanti enti conferenti procederanno all'adozione di analoga deliberazione, con approvazione finale da parte del Consiglio dell'Unione;
3. di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;
4. di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione vengono recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra Enti ed Unione dei Comuni, in conformità allo Statuto, alla specifica convenzione.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere al conferimento della funzione con decorrenza 01.01.2015,

IL CONSIGLIO COMUNALE
visto l'art. 134 , 4 comma del TUEL

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000

Favorevole

Lì, 16/12/2014

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NICO MENOZZI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000

Favorevole

Lì, 16/12/2014

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LEONARDO PARESCHI

COMUNE DI OSTELLATO

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Alessio Paparella Duatti

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Mara Viali

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal **23.12.2014** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.

Ostellato, **23.12.2014**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Mara Viali

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ostellato, **23.12.2014**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Mara Viali)
